

**AUDIZIONE PARLAMENTARE RELATIVA AL PROGETTO DI LEGGE “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”**

**Associazione NONNI 2.0**

a mezzo prof. PAOLO DE CARLI professore ordinario Università di Milano già titolare della cattedra di Diritto dell’economia

*Sono soprattutto due gli aspetti di grave criticità che l’Associazione Nonni 2.0 vuole rilevare in merito al Progetto di legge Zan e altri n. 505.*

*Il primo (1.) riguarda i pericoli per la libertà di espressione del pensiero che derivano: a) dall’utilizzo in norme penali della nozione di “genere soggettivamente percepito” e b) da un concorso scorretto tra il diritto di libertà del pensiero e il principio di eguaglianza costituzionale.*

*Il secondo (2.) riguarda l’uso della norma penale in campi disciplinari in cui mancano le necessarie precedenti norme secondarie e amministrative sulle differenze di genere.*

**1)Pdl Zan, libertà di pensiero, nozione di “genere soggettivamente percepito” e principio di eguaglianza**

**1.1)Reati di odio ed esercizio odierno della libertà di pensiero**

Iniziamo da alcune considerazioni a riguardo della introduzione nel diritto penale di fattispecie riconducibili ai cd. “reati di odio”, *hate crimes* .

L’incremento in Europa riguardante la previsione di reati cd. di odio, *hate crimes*, intende certamente perseguire un affinamento del diritto penale nella direzione di una più ampia tutela della persona umana.

I reati di odio (*hate crimes*) trovano la loro origine nella tutela dell’eguaglianza e mirano di conseguenza ad evitarne la inosservanza attraverso fatti di discriminazione. Storicamente la prima discriminazione che ha mosso gli Stati a una normativa apposita à stata la discriminazione di razza con la *Convenzione internazionale di New York del 7 marzo 1966* ratificata dall’Italia con la legge 13 ottobre 1975 n.654 poi modificata dal D.L. 26 aprile 1993 n.122 convertito nella L. 25 giugno 1993 n. 205 (cd. “*legge Mancino*”) che ha introdotto anche la previsione delle discriminazioni per motivi “*nazionali o religiosi*”. Con il D.Lgs. 1 marzo 2018 n.21 sono state introdotte nel codice penale agli artt. 604 *bis* e *ter* le corrispondenti previsioni creando la Sezione 1 bis del Capo III “*Dei delitti contro l’eguaglianza*”. Ora

il progetto di legge Zan e altri approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 ed ora in Commissione referente al Senato intende estendere la previsione di detti articoli ai “*motivi (n.d.r. di discriminazione) fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità*”. I reati di odio sono dunque unificati in un’unica categoria dal motivo che li cagiona, l’odio ideologico appunto, e si esplicitano in una attività di istigazione o di commissione di atti di discriminazione.

Indubbiamente la previsione di reati di odio in una società molto ideologizzata come la nostra attuale può intercettare molteplici fenomeni sociali ed avere un effetto detonatore e moltiplicatore delle divisioni ideologiche. Infatti quando sono male o partigianamente identificate oppure anche quando non si possono o non si vogliono identificare bene le fattispecie criminali discriminatorie e rimangono quindi vaghi e indeterminati i comportamenti discriminatori e gli atti oggetto di odio sociale, inevitabilmente la norma penale non è più neutra e *super partes* ma abbraccia, o permette al giudice di abbracciare, una determinata posizione ideologica rispetto ad altre e costituisce quindi un grave pericolo per la libertà di pensiero offrendo a una parte sociale una potentissima arma per imporre alle altre parti la propria posizione.

La previsione di reati di odio implica dunque molta attenzione alle conseguenze che si possono verificare sulla libertà di espressione del pensiero che nel nostro ordinamento rappresenta la fondamentale tutela per il mantenimento di un paese libero e democratico.

Il problema di nuove fattispecie di *hate crimes* va quindi considerato nell’ambito del diverso contesto sociale che caratterizza il mondo d’oggi, soprattutto per il diverso significato che assume oggi l’espressione umana in rapporto alla sua risonanza e diffusività, e quindi alla sua rilevanza sociale e pubblica. Oggi nel campo della comunicazione a prevalere e a dettare il clima sociale non sono più i comizi o gli incontri in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono più neppure le pubblicazioni a stampa ma sono i mezzi, come i *social networks* e la televisione, che si caratterizzano per quantità di immagini e per un linguaggio istintuale ed emozionale di tipo *spot* che tende cioè a suscitare in sequenza forti impressioni di breve durata. **Si riducono quindi drasticamente i tempi e i momenti preparatori precedenti l’espressione esterna e cioè si riduce la riflessione personale e sociale che sta prima della manifestazione pubblica. Si afferma quindi in modo diffuso un pensiero non riflesso.**

Ora occorre rilevare che il tipo di comunicazione proprio all’odierna società moltiplica la diffusione di sentimenti non riflessi, di sentimenti istintivi che possono essere di ammirazione e approvazione ma anche e, probabilmente più spesso, di (repulsione e di odio. Guardando la situazione dall’altra parte, cioè dalla parte di chi ha il compito di mantenere l’ordine, cioè dalla parte del potere, si deve notare che il

potere, inteso nel senso più ampio, ha fatto uso degli stessi mezzi *spot* e immaginifici constatando che potevano essere efficacemente impiegati ad un uso di ordine. Ecco perchè i detentori del potere politico/economico/culturale hanno teso a impadronirsi della comunicazione radio-televisiva e dei suoi strumenti e ad usare i *social* come strumenti di ordine e di formazione del consenso col grave pericolo di arrivare ad una conformazione delle persone e del loro pensiero. Si pensi a questo proposito, ma è solo un esempio, ai siti *Face-book* e ai *twitt* degli uomini politici e delle persone socialmente influenti. E' chiaro che tutto questo (cioè il pensiero non riflesso e la sua diffusione) gioca negativamente sull'esercizio della libertà di pensiero e quindi occorre vegliare molto più di prima sulla preservazione di tale libertà.

In secondo luogo viene progressivamente meno la distinzione fra pensiero espresso privatamente e pensiero espresso pubblicamente. Certamente la tutela costituzionale dell'art. 21 Cost. riguarda entrambe le fattispecie ma indubbiamente l'interesse sociale prevalente è quello dell'ambito pubblico. E' nell'ambito della diffusione pubblica che va tutelata la possibilità del pluralismo e quindi la libertà di ogni voce diversa. Se in passato era chiaro che tale prevalente interesse aveva riguardo al pensiero espresso pubblicamente attraverso lo strumento verbale in luoghi pubblici o aperti al pubblico oppure attraverso la stampa, la radio o la televisione oggi la predominanza della comunicazione *web* sui *social* estende il campo pubblico in quanto molti comunicatori si caratterizzano come pubblici per quantità indistinta di contatti e ricchezza del loro sito comunicativo. A questo proposito appare interessante citare un esempio giurisprudenziale ossia il recentissimo procedimento che ha dato luogo alla sentenza della CEDU del 14/1/2020 N. 11 nel quale lo spazio su un *social network* è stato considerato come spazio pubblico in cui valutare se debba prevalere la tutela contro l'offensività di certe espressioni o se debba prevalere la tutela della libertà di pensiero in contrapposto a tale offensività.

Ora poichè manca ogni disciplina dei *social* e del *web*, in generale, che ne garantisca pluralismo e correttezza di comunicazione, o che, per lo meno, all'interno delle comunicazioni *web*, configuri uno spazio per un servizio pubblico democratico, si profila il grave rischio di un comportamento strumentale e manipolatorio da parte dei siti più potenti, cioè di quelli controllati dai poteri politici, economici e culturali, che darebbe luogo ad un appiattimento delle espressioni di pensiero attorno ai loro interessi e alle loro idee.

Questa osservazione di contesto spiega l'interesse della "**Associazione Nonni 2.0**" per il tema in oggetto. Nel mondo attuale i nonni e gli anziani in generale rappresentano la categoria in cui il tempo della riflessione precedente all'espressione si è mantenuto più esteso e ciò naturalmente, sia per la loro formazione antecedente l'epoca del *web*, sia per naturale propensione dell'età

avanzata. L'Associazione è quindi impegnata ad evitare i guasti che possono conseguire a reazioni solamente istintive e a un pensiero non riflesso.

## 1.2) Reati di odio e discriminazione per motivi di orientamento sessuale

In merito alla prima criticità rilevata in apertura lettera a).

A questo punto veniamo a considerare più da vicino e direttamente l'oggetto specifico del Progetto di legge che ha come primo firmatario l'on. Zan e che risulta dall'unificazione di precedenti PDL tra cui quello "Scalfarotto". **Il PDL Zan prevede una estensione applicativa degli artt. 604 bis e ter del Codice penale che attualmente puniscono la propaganda dell'odio razziale o etnico e la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché l'istigazione a commettere codesti atti.**

L'attuale progetto di legge si apre con le definizioni di "sesso", "genere", "orientamento sessuale" e "identità di genere". Poiché il disegno di legge ha ad oggetto congiuntamente gli atti di discriminazione relativi a tali variegate nozioni, queste non rilevano (e non rileveranno nella considerazione dei giudici) singolarmente ma saranno considerate congiuntamente, allargando così attraverso il loro significato sinergico la già ampliata sfera degli atti considerati discriminatori oltre i confini degli atti di omofobia e transfobia. **Si deve particolarmente notare che da tali definizioni risultano esaltati gli aspetti soggettivi e psicologici della sfera sessuale.** Appare infatti centrale il concetto di "identità di genere" definito come (art. 1 c. 1 lett. d) "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere" quando il "genere" viene distinto dal "sesso" in quanto ha riguardo "alla manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso", concetto che volutamente supera ogni limite etico o naturale di tali esteriori manifestazioni e che poi rifluisce nella nozione di "orientamento sessuale", pure essa riguardante l'aspetto soggettivo dell'"attrazione" liberamente esprimibile verso tutte le possibili flessioni del "sesso".

Dunque alle ipotesi di reato già previste dal p.d.l. Scalfarotto vengono ora aggiunte: **la commissione di atti e la istigazione a commettere atti per motivi "fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere"**. La formulazione appare assai più ampia e comprensiva di quella stessa del precedente PDL Scalfarotto che aveva riguardo agli "atti di discriminazione per motivi fondati sulla omofobia o sulla transfobia". Se dall'area previsionale degli artt. 604 bis e 604 ter come integrati dal PDL si vanno a dedurre, in conformità a quanto previsto dall'incipit dell'art. 604 ter: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato...",

le ipotesi più gravi di reato collegate ai casi di violenza, minaccia, diffamazione, atti persecutori ecc. già previsti e sanzionati dal Codice penale si farà fatica a trovare cosa rimane e che sia oggetto della nuova previsione normativa a meno che in questa area si debbano ricomprendere atti che siano espressioni di pensiero. Allora ci si accorge che proprio questi sono in gran parte l'oggetto della nuova previsione normativa.

### **1.3) Atti di discriminazione e necessità di normative differenziate**

**In merito alla prima criticità rilevata in apertura lettera b) bisogna avvertire come la tutela dell'eguaglianza contro forme di discriminazione sia stata intesa nel disegno di legge in questione come un assoluto, senza tener conto delle necessarie distinzioni. Il principio di eguaglianza di fronte alla legge, occorre ricordarlo, è un principio rivolto principalmente al legislatore perché tratti allo stesso modo situazioni uguali e distingua invece nel trattamento le situazioni diverse. E' quindi un principio che implica la previa identificazione di situazioni che implicano trattamenti diversi, è in sostanza un principio che indica al legislatore una modalità procedurale: identificare in precedenza le situazioni che comportano regole diversificate. Se non si segue questo procedimento si arriverà a parificare situazioni diversificate e se questo sarà operato da una norma penale (che necessariamente ha un'applicazione generalizzata) si finirà per colpire atti che sarebbero giustificati da situazioni differenziate.** Contrapporre un diritto all'eguaglianza al diritto costituzionale all'espressione del pensiero è un errore giuridico. Non ci può essere contrapposizione tra i due perché l'eguaglianza attiene a profili procedurali nel rapporto tra le fonti e non a profili sostanziali come invece la libertà di pensiero.

Nell'affronto comune del problema delle discriminazioni si dà per scontata una parificazione doverosa fra tutti i possibili *sessi, generi, orientamenti sessuali e identità di genere* che, nella loro varietà. secondo gli scritti LGBT, appaiono quasi indeterminati e indeterminabili. Questo però in molti casi trascura o addirittura contrasta con il criterio per cui è errato parificare stati e situazioni diversificati nella realtà. A parte il fatto che è ancora da dimostrare che molte differenze reali che si basano sulla anatomia, sulla fisiologia e sulla psicologia degli esseri umani possano essere superate per arrivare ad una parificazione di trattamento generalizzata, anche se dovessimo assumere il criterio dei sostenitori della cultura *gender* di una obbligatoria e generalizzata parificazione, è evidente che tale criterio non potrebbe applicarsi meccanicamente in tutti i campi senza una disciplina di dettaglio e che sarebbe ingiusto penalizzare dei comportamenti bollandoli come discriminatori quando essi dovessero semplicemente essere considerati come necessariamente

discendenti dalla declinazione del criterio della parità o della distinzione nei diversi ambiti. Se si dovesse anche assumere l'ideologia *gender* che ha ispirato i promotori della modifica legislativa e quindi ritenere come esistente o addirittura naturale la libertà ad avere qualsiasi orientamento sessuale e ad assumere qualsiasi identità di genere, poiché si afferma che i generi sono un numero amplissimo e indefinito, parificandoli tutti nel trattamento si penalizzerebbero i generi che avessero già ottenuto norme di trattamento differenziato. E' questa peraltro la lagnanza sollevata dai gruppi delle femministe che si sono dichiarati contrari all'uso della formula "tutela della identità di genere" perché metterebbe in pericolo i vantaggi già ottenuti dalle donne nei confronti del genere maschile come quote, centri antiviolenza e relativi finanziamenti, sport femminili ecc..

**In mancanza di norme che stabiliscano differenziazioni di disciplina per i vari casi nei singoli campi di applicazione sarebbe il giudice penale a dover creare diritto nel campo della espressione in materia sessuale intervenendo a identificare i casi di discriminazione**, e finendo per operare in maniera necessariamente arbitraria nell'enorme campo delle opinioni correnti, **con la conseguenza di dar luogo a una giurisprudenza, a un pensiero sviluppato dai giudici e quindi ufficiale, statale e unico**, in pieno contrasto con la libertà di pensiero costituzionalmente tutelata.

In sostanza riguardo al rapporto fra il testo in oggetto e la Costituzione, il PDL Zan, fondando sulla nozione di "genere soggettivamente percepito", appare per più aspetti in deciso contrasto con la Costituzione e in particolare con gli artt. 3 e 21, 29, 30 e 51 Cost. oltre che con le norme sulle fonti che presiedono alla formazione delle norme penali.

Tutto questo è evidentemente non solo in contrasto con il dettato costituzionale ma prima ancora con i principi fondamentali che presiedono alla creazione di norme penali che sono la precisione e chiarezza identificativa del fatto incriminato e la sua pericolosità sociale. Mai nel nostro ordinamento l'espressione pura del pensiero può essere considerata pericolosa per il contesto sociale; essa anzi è sempre considerata positivamente a prescindere dai contenuti espressi. Ora per le proteste suscitate dal menzionato progetto di legge, alla fine dell'art 604 bis è stato inserito un ulteriore comma del seguente tenore: "Ai sensi della presente legge sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte." Ma questa formulazione aggiuntiva non cambia nulla rispetto a quanto detto in precedenza poiché nei casi concreti l'interpretazione del giudice varrà a classificare certe espressioni del pensiero fra gli atti discriminatori penalmente sanzionati e quindi a toglierla *ipso iure* dall'ambito previsionale della libertà di pensiero: quella espressione del pensiero rileverà giuridicamente come un atto e non come un semplice pensiero espresso. E codesta operazione ermeneutica appare anche

normativamente giustificata da quel *“Ai sensi della presente legge”* che pare implicare una ridefinizione della libertà di pensiero per rapporto all'introdotta incriminabilità penale degli atti di discriminazione.

## **2)Necessità di norme secondarie e amministrative per una disciplina di parificazione e differenziazione**

### **2.1)Campi nei quali appaiono necessarie norme secondarie e amministrative per le situazioni differenziate**

Certamente la condizione di persona omosessuale o transessuale o di altre *“identità di genere”* ha ricevuto poca attenzione nella legislazione ordinaria specialmente in quei campi e in quei casi in cui una totale parificazione può creare problemi alla persona stessa o agli altri. E' evidente che spetta alla legislazione ordinaria e alla normativa amministrativa di provvedere ai casi concreti in cui possano rilevare difficoltà a una totale parificazione di trattamento e si debba procedere a trattamenti differenziati purchè, usando la formulazione delle disposizioni comunitarie, *“la finalità sia legittima e le caratteristiche siano proporzionate al fine”*.

A questo proposito si possono ricordare tutti i casi in cui particolari agevolazioni o particolari trattamenti si colleghino a caratteristiche di sesso, di genere, di orientamento sessuale o di identità di genere o quando a tali diversificate caratteristiche siano legate forme di convivenza o forme di organizzazione sociale. Sono certamente implicate le discipline dei principali servizi sociali come i servizi sanitari, assistenziali o anche più semplicemente dei servizi igienici. E non si può dimenticare il grande servizio dell'istruzione ove si riflettono diritti fondamentali come quello di manifestazione del pensiero collegato con la funzione educativa; e si pensi, in questo ambito, alla delicatezza del distinguere fra aspetti patologici e fisiologici delle distinzioni di genere. Ma per passare a campi del tutto diversi anche la politica e i diritti politici parrebbero interessati a che sia posta una disciplina. Si pensi all'attuale normativa delle quote rosa nei procedimenti elettorali o per la nomina degli organi amministrativi e di controllo negli enti pubblici o nelle società controllate da pubbliche amministrazioni con il problema di una revisione delle quote di partecipazione in base all'appartenenza sessuale. E questo vale allo stesso modo nel campo della finanza per gli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Si pensi anche a situazioni derivanti da particolari attività o da particolari ambienti sociali come ad esempio la situazione delle forze armate o di sicurezza interna o la situazione carceraria o della organizzazione delle carceri. Si pensi ancora, senza volere esaurire la possibile casistica, al regime di collocamento obbligatorio nel campo del lavoro.

Si deve ricordare che in modo diverso si è proceduto in passato per gli *hate crimes* razziali ed etnici o anche per quelli per motivi nazionali o religiosi che vennero previsti quando una legislazione e una normativa estesa avevano già affrontato i problemi particolari sollevati dalla equiparazione di trattamento nei casi concreti.

E che si debba procedere allo stesso modo nei casi in oggetto è esigito, come abbiamo già osservato, dal rispetto dall'art. 3 Cost. norma primariamente rivolta al legislatore perché la applichi disciplinando in modo diverso situazioni diversificate e così quando la natura delle situazioni di fatto non implica immediatamente una parificazione disciplinare oppure implica una disciplina differenziata che altrimenti verrebbe in questi casi forzatamente e in modo improprio, indiscriminato e rudimentale operata dal giudice.

## **2.2)La normativa del PDL non è richiesta dalle attuali normative comunitarie**

### **In merito alla seconda criticità rilevata in apertura.**

**Si deve aggiungere che la modifica della disciplina penalistica come configurata nel PDL non è richiesta dalle norme comunitarie**, innanzitutto perché la statuizione di norme penali e la configurazione di nuovi reati non rientra nella competenza comunitaria e in secondo luogo perché nella normativa UE, *hard* o *soft* che sia, non si rinviene neanche un semplice invito al legislatore italiano a provvedere in tal senso.

A proposito dell'art. 21 della Carta dei diritti di Nizza, come chiariscono le spiegazioni annesse alla Carta, tale articolo *"...non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori di intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi dei Trattati e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. Il Paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'art. 19 [TFUE già art. 13 della Carta] né l'interpretazione data a tale articolo./ Il paragrafo 2 corrisponde all'art. 18 primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e va applicato in conformità di tale articolo."* Certamente in base agli artt. 10 e 19 TFUE l'Unione (con una procedura aggravata) può *"...prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni..."* ma questo (art. 19 c.1) *"...nell'ambito delle competenze...conferite dall'Unione"*. Con la procedura ordinaria è ammesso che il Parlamento e il Consiglio possano adottare *"...principi di base delle misure di incentivazione ...destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri..."*. Quindi la



normativa comunitaria, lungi dall'invitare all'adozione di una normativa penalistica consente al massimo un'azione nell'ambito delle competenze di identificazione dei principi di eventuali misure di incentivazione. Si tratta di una azione evidentemente volta a sviluppare, in singoli campi di intervento, misure legislative e amministrative degli Stati membri volte a superare singoli problemi di discriminazione ponendo anche discipline particolari per casi differenziati.

Le menzionate Direttive peraltro non hanno riguardo all'aspetto specifico dell'orientamento sessuale. Malgrado le insistenti richieste infatti l'aspetto dell'orientamento sessuale non è mai stato oggetto diretto e specifico di una regolamentazione parificatoria e soltanto in alcune direttive, (come quella sul lavoro che riguarda *“religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali”*) si può rinvenire qualche tenue riferimento. Quando si riferiscono al sesso le direttive antidiscriminazione (come ad es. la Dir. 2004/113/CE) promuovono la parificazione fra uomini e donne senza avere riguardo a condizioni di genere diverse da quelle di maschio e femmina.

**Se si vuol trarre dalla normativa comunitaria un indirizzo generale in materia di non discriminazione questo è nel senso di un rinvio del problema dal piano comunitario al piano legislativo e amministrativo nazionale. Le direttive in questione non sono evidentemente autoapplicative nel diritto degli Stati ma implicano una complessa fase applicativa, non soltanto attraverso leggi nazionali che le traducano a livello interno, ma mediante provvedimenti amministrativi che a loro volta diano applicazione a valle, individuando le fattispecie di diversificazione per escluderle dalla disciplina di parificazione e dalle sue conseguenze e, in quanto necessario, per renderle oggetto di una regolamentazione specifica nell'ambito delle normative di settore.** In tutte le direttive si prevedono i casi in cui gli Stati potranno escludere dalla parificazione situazioni particolari. Così ad esempio nel campo del lavoro (*“occupazione e condizioni di lavoro”* Dir. 2000/78/CE art. 4 Par. 1) si ammette che gli Stati possano prevedere differenze di trattamento fra uomini e donne quando *“la natura di un'attività lavorativa o il contesto in cui essa viene espletata”* implichi necessariamente caratteristiche particolari di svolgimento *“purchè la finalità sia legittima e le caratteristiche siano proporzionate al fine”*. Nel campo dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura (Dir. 2004/113/CE art. 4 Par. 5) sono consentite agli Stati discipline differenziate di trattamento se i *“beni o servizi sono esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso”* e la fornitura *“è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di una tale finalità sono appropriati e necessari”*.

In definitiva le Direttive non impongono, né potrebbero, a livello sanzionatorio a presidio delle norme sulla parità di trattamento l'adozione di normative penali: esse indicano piuttosto agli Stati l'adozione di strumenti amministrativi o di volontaria giurisdizione diretti a por fine alle discriminazioni, od anche disposizioni

sul risarcimento dei danni causati. Anche le procedure previste o prefigurate sono normalmente al di fuori del processo penale.

### **3)Conclusioni**

Ecco perché appare impraticabile e incostituzionale utilizzare uno strumento estremo come quello della legge penale per situazioni attinenti all'identità di genere (per cui non esistono posizioni stabilizzate nel campo medico-scientifico e psicologico) e in cui mancano discipline differenziate nei singoli ambiti di applicazione.

In questa situazione l'uso della sanzione penale appare simile a quello di una clava quando sarebbe sufficiente un piccolo attrezzo e rischia di colpire semplici manifestazioni del pensiero considerandole come atti discriminatori e, quindi, reati. Se con riguardo al nuovo art. 604 *bis* del Codice penale dovesse passare, come sembra più che possibile, un'interpretazione giurisprudenziale (di cui si possono cogliere già diversi segnali) secondo la quale fra gli "atti discriminatori" sono da comprendersi anche atti scritti o verbali non contenenti né decisioni né prescrizioni obbliganti e neppure contenenti oltraggi o ingiurie, sarebbe così consentito colpire dei nuovi "reati di opinione" e verrebbe annullata la tutela della libertà di pensiero e in conseguenza la libertà di educazione. Segnali di questo genere sono già rintracciabili anche nella giurisprudenza della CEDU (ad esempio Sent. 9-2-2012 Veideland e altri c. Svezia). Sono i casi in cui l'utilizzo della Convenzione come normativa generale in mancanza di normative secondarie e amministrative permette alla Corte un spazio enorme di movimento che potremmo dire di tipo "creativo", uno spazio ancora superiore a quello consentito alla Corte di giustizia UE.

Ad esempio, il giudice, interpretando la legge secondo quanto sopra osservato, potrebbe individuare atti di discriminazione (e punirli anche con il carcere) in questi casi: una madre che suggerisse alla figlia di non sposare un bisessuale o un gay; una persona proprietaria di un alloggio che lo negasse in affitto a coppie omosessuali, transessuali o bisessuali oppure lo negasse anche a un proprio figlio che volesse abitarlo con un compagno; delle persone che esprimessero l'opinione che non si deve chiamare matrimonio l'unione di due persone dello stesso sesso, o che si debba negare l'adozione a coppie dello stesso sesso o che si debba impedire alle coppie omosessuali l'accesso alla procreazione assistita, ecc..

Per riassumere gli assunti propri a questo documento e quindi le richieste della "Associazione Nonni 2.0":

Le modalità attuali delle comunicazioni specialmente pubbliche aggravano i problemi della tutela della libertà di manifestazione del pensiero art. 21 Cost. e quindi implicano una maggior prudenza e vigilanza da parte del legislatore. Legiferare in materia di reati di odio ideologico utilizzando la nozione di "genere soggettivamente percepito" nozione discutibile, vaga e non fondata nella Costituzione e nella legislazione ordinaria comporta un livello di rischio troppo alto per le possibili lesioni della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero e della libertà di educazione, tanto che la previsione di reati di odio ha registrato un incremento in Europa ma non negli USA patria storica del pluralismo e della libertà di pensiero.

Il PDL Zan, fondando sulla nozione di "genere soggettivamente percepito", appare per più aspetti in deciso contrasto con la Costituzione e in particolare con gli artt. 3 e 21, 29, 30 e 51 Cost. oltre che con le norme sulle fonti che presiedono alla formazione delle norme penali.

Occorre una declinazione normativa secondaria e amministrativa per disciplinare i casi numerosi che abbisognano di discipline differenziate altrimenti la norma penale rischia di colpire indiscriminatamente come una clava situazioni giustificate.

La normativa comunitaria non richiede assolutamente la previsione di nuovi reati penali quanto piuttosto l'emanazione di leggi e regole che nei singoli campi di impatto della parificazione provvedano a disciplinare le situazioni e i casi di giustificata differenziazione.

Poiché nel campo degli orientamenti sessuali questa normativa manca del tutto occorre prima aspettare che si formi per i singoli campi e comunque occorre una grande prudenza del legislatore.

Approvare ora il Progetto di legge procurerebbe più danni che effetti positivi costituendo un gravissimo *vulnus* per l'esercizio della libertà di pensiero e di educazione, per il mantenimento di un pluralismo sociale e quindi di una reale democrazia nel Paese.



# CENTRO STUDI

---

## ROSARIO LIVATINO

per informazioni: [info@centrostudilivatino.it](mailto:info@centrostudilivatino.it) [www.centrostudilivatino.it](http://www.centrostudilivatino.it)

### **Disegni di legge n. 2005 e n. 2205, contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità**

#### **Audizione di Alfredo Mantovano**

#### **magistrato in Cassazione, vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino**

1. Ringrazio il Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e i componenti della Commissione per questa audizione. Con altri amici del Centro Studi Rosario Livatino siamo stati richiesti o di audizione o di un contributo scritto; nell'aderire all'invito, ci siamo dati come criteri:

- di non ripetere quanto già riferito in audizione alla Camera,
- di dedicare attenzione particolare alle novità inserite in Comm giustizia e nell'Aula di Montecitorio rispetto alle originarie proposte di legge, poi confluite nel testo unificato,
- di suddividere gli argomenti, sì che ciascuno tratterà un profilo specifico del testo<sup>1</sup>.

Nel mio intervento vorrei soffermarmi esclusivamente sull'art. 4 del ddl AS 2005 (Art. 4. Pluralismo delle idee e libertà delle scelte), che così recita: "1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti".

2. È una norma singolare, perché lancia l'allarme che le tre norme precedenti sono a rischio: si tratta degli articoli 1, 2 e 3, che inseriscono i reati e l'aggravante di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sulla

---

<sup>1</sup> Per una trattazione completa, cf Legge omofobia, perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, Cantagalli 2021, a mia cura.

struttura degli art. 604 bis e 605 ter cod. pen. Il messaggio dell'art. 4 è che quei tre articoli presentano dei problemi: se così non fosse non ci sarebbe bisogno di introdurre nuove fattispecie di reato, una nuova aggravante, e poi in qualche modo di perimetrarne l'ambito di operatività. Chi ha votato il testo alla Camera avverte che il rischio di ledere 'la libera espressione di convincimenti' e 'il pluralismo delle idee' è così forte da non potersi affidare alla saggezza dell'interprete; è necessario aggiungere una clausola di salvezza, e questa disposizione è stata definita, per l'appunto 'norma salva idee'

È singolare anche il modo di procedere: prima si estende la portata applicativa di norme penali dalle quali dipende l'irrogazione di anni di reclusione e sanzioni accessorie molto invasive, poi ci si rende conto che quella estensione può ledere diritti fondamentali e si prova a delimitarne gli effetti. Se è lecita l'analogia, è come entrare in un negozio di abbigliamento, acquistare un abito di due misure inferiori alla propria, e poi farsi dare della stoffa aggiuntiva per riparare gli strappi che si dà per certo, al momento dell'acquisto, che quell'abito avrà.

Il buon senso imporrebbe di puntare da subito a un abito conforme alle caratteristiche del proprio corpo. Così, per il testo sottoposto al Vostro esame la ragionevolezza suggerirebbe di intervenire a monte, sulla configurazione e sugli effetti delle disposizioni contenute nei primi tre articoli. Anche perché, come spesso accade, il 'rattoppo', cioè l'art. 4, rischia di causare uno strappo ancora più largo ed evidente: la norma salva idee non soltanto appare inidonea a salvare 'la libera espressione di convincimenti' e 'il pluralismo delle idee', ma rende concreto il pericolo di comprometterli ancora di più.

3. Giustifico questa affermazione suddividendo l'art. 4 in tre parti: sulla premessa che quel che segue vale "ai fini della presente legge", e quindi per le disposizioni in essa contenute, le tre parti sono le seguenti:

- a. *"sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni"*,
- b. *"nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte,"*
- c. *"purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti"*.

Leggiamole meglio una per una:

- a. *"sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni"*. Nel nostro ordinamento la "salvezza" della *"libera espressione di convincimenti e di opinioni"* non deriva dalla concessione di una legge ordinaria: quella libertà trova riconoscimento, fondamento e tutela nell'art. 21 Cost. Se una legge ordinaria sente il bisogno di affermare che *"sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni"*, rimarca cioè quello che è incontestabilmente scritto nella Costituzione, ciò avviene logicamente solo perché il rischio della violazione della Costituzione è reale.

Come verrebbe letto un articolo di legge che stabilisse che "sono fatti salvi i diritti inviolabili dell'uomo"? Farebbe immediatamente domandare chi e in che modo li sta mettendo in discussione;

- b. il "sono fatte salve" riguarda anche il passaggio successivo, cioè "*le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte*". È vero che la tecnica legislativa ha abituato a tutto, ma scrivere che "è legittimo quel che è legittimo" rende concreto il dubbio sulla padronanza anche dei fondamentali di quella tecnica. Nel codice penale l'espressione "salvo che..." può avere lo scopo di delimitare l'area di applicazione di una fattispecie incriminatrice rispetto a un'altra: si pensi al delitto di cui all'art. 316 ter, che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, e che esordisce con un "salvo che" la condotta non integri una truffa aggravata. Oppure sottesa al "salvo che" è la base concettuale delle scriminanti, dalla legittima difesa allo stato di necessità: una condotta materiale in sé illecita, financo togliere la vita a una persona, non va incontro alla sanzione penale se sussistono le circostanze obiettive descritte dalle varie cause di giustificazione. Nel caso in esame invece la lettera della norma "fa salve", cioè ritiene non punibili condotte, che però vengono definite già in sé "legittime": a che serve? Quel che segue nella formulazione non aiuta, perché aggiunge che la "salvezza" attiene alle "*condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte*": par di trovarsi, se è lecita l'espressione, di fronte a una "legittimità rafforzata", visto che il "*pluralismo delle idee*" o "*la libertà delle scelte*", come prima si sottolineava, hanno fondamento costituzionale;
- c. il groviglio diventa inestricabile di fronte alla chiusura della norma, che prevede una deroga alla clausola di salvezza: la lettera di essa va nel senso che non tutte le condotte di "*libera espressione di convincimenti od opinioni*" sono in realtà "fatte salve", bensì solo quelle che, pur costituendo "*condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte*," tuttavia non siano tali da "*determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti*". Dunque, l'art. 4, dopo aver sancito che "è legittimo quel che è legittimo", precisa che l'area della legittimità, pur "rafforzata" col richiamo a valori costituzionali come il "*pluralismo delle idee*" e la "*la libertà delle scelte*", conosce tuttavia una restrizione quando da esse derivi "*il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti*". Attenzione: la deroga alla clausola "salva idee" non riguarda condotte riguardanti "atti discriminatori o violenti"; tenere queste condotte fa ricadere senza ombra di dubbio in una delle incriminazioni che il codice penale prevede da sempre. La deroga, se le parole hanno un significato, riguarda condotte "legittime", corrispondenti a manifestazioni di idee, che però "legittime" non sono più allorché il magistrato ritenga che da esse derivi il pericolo prima indicato.
4. L'esperienza di controverse disposizioni penali o di procedura penale insegna che l'aggiunta di aggettivi e di formulazioni esplicative non cambia la sostanza quando quest'ultima resta intatta. Le norme del codice di rito in materia di misure cautelari restrittive della libertà - basta per tutte l'art. 274, con la descrizione delle esigenze

cautelari - hanno oggi una lunghezza notevolmente maggiore rispetto a quando fu varato il codice, nel 1989, e sono state riempite di qualificazioni e di espressioni, che nelle intenzioni avrebbero dovuto di volta in volta indurre a una maggiore prudenza nel disporre il carcere prima della condanna. Tuttavia ogni anno lo Stato continua a pagare una quantità spropositata di indennizzi per ingiuste detenzioni, come se nulla fosse cambiato. Perché nulla nei fatti è mutato.

L'art. 4 del d.d.l. AS 2005 è, se possibile, qualcosa di deteriore: non contiene "soltanto" parole inidonee a scalfire la sostanza di quanto contenuto negli articoli precedenti. La sua formulazione permette ogni interpretazione, oltre il limite dell'arbitrio: una pubblicazione scientifica sui danni derivanti dall'assunzione della triptorelina da parte di un adolescente è idonea a determinare il "rischio concreto" di atti discriminatori da parte di quei genitori che, nell'esercizio della loro responsabilità sul minore, dovessero provare a impedirlo, una volta resisi conto del passo che il loro figli sta per compiere? Lo stabilisce il magistrato?

Ringrazio per l'attenzione.

---

**Audizioni in videoconferenza nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2005 e 2205  
(Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità)**

**Giovedì 3 giugno alle ore 15.00 - 2a Commissione del Senato**

*ANNA MONIA ALFIERI (Per conto di USMI e CISM)*

---

Oggetto di grandi discussioni e dibattiti in questi giorni è il DDL ZAN, il cui contenuto, in tutta onestà, andando a fondo, non mi pare convincente.

**Certamente è doveroso contrastare qualsiasi forma di discriminazione**, nel rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza, a presidio del quale non mancano certo adeguate protezioni giuridiche nel nostro ordinamento, anche penale. Credo, tuttavia, che questo DDL vada nella direzione opposta. Se, nell'intendimento del legislatore, ci fosse solo la tutela della persona, sarebbe sufficiente (aggiungo doveroso) applicare la normativa esistente, dalla Costituzione (Art. 3) al Codice penale (Art. 604 bis e 61). **Non esiste, pertanto, una lacuna normativa da colmare**, in quanto il nostro ordinamento tutela già la vita, l'onore, l'incolumità delle persone, senza distinzione di sesso, religione, lingua, razza ecc.. Non ultimo, è prevista l'aggravante per aver agito per motivi abietti e futili.

Si ha la sensazione che, siccome è complicato intervenire con la certezza della pena e sull'impunità, come sulla formazione dei giovani alla non discriminazione, si tenda a moltiplicare la normativa e la conseguente confusione. **La normativa, non dovendo colmare alcun vuoto, crea necessariamente confusione, data da un inutile proliferare delle tipologie di reato da perseguire, che andrà chiarita dalla magistratura. Tale situazione accresce in modo abnorme il raggio di azione del potere giudiziario e inquirente.** Siamo tutti consapevoli della necessità di rivedere la riforma della giustizia proprio alla luce degli ultimi eventi di cronaca.

Evidentemente è nelle pieghe del dettaglio che si insinua la discriminazione. Infatti, quando la legge precisa con eccesso di tutela, **in realtà essa discrimina, introducendo categorie.** Io stessa avverto un certo disagio di fronte ad una legge che mi tutela per via dell'abito che indosso: chiunque discrimina una religiosa, in quanto tale, viene punito con un'aggravante. Mi chiedo: a motivo della mia scelta di vita, debbo essere inserita in una sorta di "categoria protetta"?

Chi è fiero della propria diversità la vive nell'ordinarietà, nella normalità. Nessuna legge potrà mai sostituirsi al rispetto, all'integrazione, alla capacità di prossimità. Imporre il rispetto significa il fallimento della civiltà.

Ecco, in sintesi, le prime due ragioni che mi vedono contraria. Vengo alla terza motivazione che svela il vero intendimento della legge.

La proposta di legge, creando una "**categoria protetta**", apre la strada ad **una nuova visione antropologica** di persona issata ad anonimo sistema. **La confusione viene coperta con la legge e il**



**pensiero dominante viene diffuso a tappeto dalle scuole: qualsiasi rigurgito di buon senso viene trasformato in reato.**

L'identità di genere – chiariamolo - è ben lungi dall'essere connessa con la condivisibile condanna dell' omofobia, è tutt'altro capitolo che non fa rima con garanzia, tutela, bensì con indottrinamento, pensiero unico, probabilmente per assicurare guadagni certi e diffusi a qualche circuito.

Ed è qui che si inseriscono i tre grossi diritti contrastati e mortificati dal DDL ZAN così come è scritto:

#### 1. **Limita la libertà di pensiero e di espressione**

Tutelare una libertà (art. 4 DDL ZAN) mettendola allo scontro con la "libertà di pensiero" riconosciuta all'art 21 della Costituzione, evidentemente non è solo un errore legislativo, ma un passo assai pericoloso per l'ordine costituzionale dello Stato laico e di diritto.

**Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1.** *Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.*

Non si capisce come "le condotte legittime" possano condurre agli "atti discriminatori". Delle due l'una: o le condotte non sono legittime, o gli atti non sono discriminatori.

E' evidente come l'art 4 vada nella direzione opposta alla libertà di espressione e svuoti così l'art. **21 della Costituzione** "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."

*Un secondo ordine di problemi sempre su questo passaggio è: cosa e chi definisce il concreto pericolo? Una modalità di espressione così vaga e contraddittoria che evidentemente crea non solo un vuoto ma apre una voragine legislativa e quindi di orientamento per il singolo.*

Nei reati di pericolo concreto il pericolo è elemento costitutivo della norma e spetta al magistrato inquirente, alle Procure accertare in concreto se il bene giuridico protetto sia stato messo in pericolo.

**Quindi si allarga in modo pericoloso la discrezionalità del giudice e si spalanca la inquietante stagione della delazione come facile strumento per opporsi a un diverso pensiero sull'uomo.**

Evidentemente non basta una legge per non discriminare, perché non ci sarà mai una legge che potrà colmare non il vuoto normativo – che peraltro non c'è – ma quello di pensiero che a volte si rivela una voragine.

La parità di genere domanda l'utilizzo del diritto che c'è, della magistratura che deve funzionare e soprattutto della cultura. Una cultura che è ben altro rispetto all'indottrinamento e alla formazione di massa.

#### 2. **Il DDL ZAN all'art 7 limita la libertà di scelta educativa dei genitori prevista all'art. 30 della Costituzione**

*Ricordiamo che l'educazione dei figli è responsabilità primaria dei genitori e che nessuno, la scuola, la Chiesa, lo Stato possono sostituirsi a loro.*

**Introdurre nella scuola temi fortemente divisivi, ideologici e per di più attinenti alla sfera dell'identità sessuale e dell'educazione all'affettività ha certamente effetti negativi.**

**Primo fra tutti quello di dividere.**

Se a questo si aggiunge la considerazione che il DDL ZAN prevede condotte non chiaramente definite (cfr anche uso di termini non chiari che possono essere sanzionati penalmente), il timore aumenta.

**3. Il DDL ZAN all'art 7 limita la libertà di insegnamento dei docenti riconosciuta all'art. 33 della Costituzione**

La libertà di insegnamento verrebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell'**autonomia didattica** e della **libera espressione culturale del docente**.

Una libertà garantita proprio dall'art 33 Cost. «*l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*». *Ratio*: la libertà di insegnamento è funzionale allo sviluppo del senso critico necessario per il raggiungimento degli obiettivi di formazione integrale dei minori.

La libertà educativa dei genitori e di insegnamento dei docenti, così come la libertà di espressione, sono fortemente messe in discussione, ancor più con un art. 2 (istigazione alla discriminazione) e un art. 4 talmente vago che apre al reato di opinione senza alcun orientamento. Cosa si potrà dire e non dire? Non si sa, allora sarà meglio tacere. Il passaggio al pensiero unico, al monopolio, diventa una direzione obbligata per il Paese.

**E' evidente che nel combinato disposto fra l'art. 2, l'art. 4, così vago, e l'art 7 è da ritrovarsi il limite del testo del DDL ZAN che, così come è scritto, aumenta la forbice della discriminazione, la alimenta, crea nuove figure giuridiche di reato, mortifica la libertà di espressione, di educazione dei genitori e di insegnamento, indirizza la società verso un vero e proprio indottrinamento ideologico.**

**Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il contrasto della discriminazione, tutt'altro: è indirizzato ad accrescerla, nutrendola.**

*Il testo va rivisto proprio in questi aspetti che tendono a creare un pensiero unico attraverso la formazione a tappeto che non è più informazione, non fornisce gli strumenti per i ragazzi perché imparino ad orientarsi ... ma li indottrina. Praticamente la discriminazione e la violenza al contrario.*

*I rischi di ricorrere alla "cultura di massa" e alla "punizione" per creare un pensiero unico sono i due principali limiti che ci impongono almeno una rivisitazione del DDL ZAN, affinché sia per davvero indirizzato a contrastare la discriminazione e non ad acuirlo con nuove figure.*

*Se il DDL recupera uno sviluppo armonico, allora potrà, forse, essere una legge positiva, indirizzata a lanciare ponti di integrazione; altrimenti resta il ragionevole dubbio che altri siano gli interessi che muovono il legislatore e che sono:*

*1 Divide et impera per diffondere un pensiero unico. Il monopolio è sempre pericoloso ed è propedeutico al regime*



*2 di natura commerciale e marketing.*

Allora mi rivolgo ai ragazzi: abbiate il coraggio di conoscere, di approfondire, per non essere influenzabili né da me, né da nessun burattinaio.

Sappiate orientarvi: quindi, se davvero al legislatore, come a tutti coloro che si sono riscoperti paladini dell'Art. 3 della Costituzione, interessa realmente la difesa di un diritto, lo facciano fuggendo il campo da ogni ragionevole dubbio di interesse terzo.

Milano, 31 Maggio 2021

*Sr Anna Monia Alfieri*

Audizione informale in videoconferenza in Ufficio di Presidenza 2<sup>a</sup> Commissione del Senato integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del Disegno di legge 2005 "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità", 3 giugno 2021

Avv. Daniela Bianchini – Componente del Centro Studi Livatino

## **“Brevi note sulle criticità del Ddl 2005 con riferimento all’istruzione scolastica, alla libertà educativa dei genitori, alla libertà di insegnamento e al rispetto dei diritti fondamentali dei minori”**

*Abstract:* In ragione della genericità delle norme, della vaghezza di alcuni termini e del ricorso allo strumento della sanzione penale, il Ddl 2005 presenta seri rischi per la libertà di manifestazione del pensiero circa la sessualità e le tematiche ad essa relative. La scuola sarebbe uno degli ambiti maggiormente interessati da queste limitazioni.

Con riferimento al contesto scolastico, occorre distinguere gli effetti sotto due profili di valutazione: un primo profilo concernente gli effetti delle norme del disegno di legge nel loro insieme e un secondo profilo concernente in maniera specifica gli effetti relativi all'art. 7 del disegno di legge.

\*\*\*\*\*

### **Sommario**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | Il Ddl 2005 costituisce un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero   | Pag. 2  |
| 2 | Le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbero ogni ambito della vita sociale, compresa la scuola  | Pag. 4  |
| 3 | Brevi riflessioni sulle criticità dell'art. 7 del disegno di legge 2005   | Pag. 4  |
|   | <b>Prima criticità:</b> non c'è alcun riferimento alla disabilità   | Pag. 5  |
|   | <b>Seconda criticità:</b> il Ddl 2005 pretenderebbe di introdurre a scuola argomenti basati sull'identità di genere, ossia argomenti che esulano dalla competenza scolastica e che, nell'interesse dei minori, devono invece essere lasciati alla responsabilità educativa dei genitori | Pag. 6  |
|   | <b>Terza criticità:</b> la previsione delle attività di cui all'art. 7 non tiene conto del rapporto di collaborazione scuola/famiglia e del primato educativo dei genitori  | Pag. 10 |

**Quarta criticità:** gli insegnanti sarebbero costretti a partecipare alle attività di cui all'art. 7, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull'argomento Pag. 11

**Quinta criticità:** introdurre nella scuola insegnamenti divisivi e controversi è senz'altro contrario ai principi posti a tutela dei minori, i quali vanno tutelati da insegnamenti anche solo potenzialmente dannosi per il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico. Pag. 11

4 Conclusioni: a tutela di genitori, insegnanti e minori non sarebbe comunque sufficiente modificare o eliminare l'art. 7 del Ddl 2005 Pag. 13

## **1. Il Ddl 2005 costituisce un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero**

Il disegno di legge in esame, lungi dall'essere uno strumento di tutela contro le discriminazioni, costituisce piuttosto un pericoloso strumento di limitazione della manifestazione del pensiero in materia di sessualità, volendo di fatto imporre la visione antropologica alla base della teoria gender, che nega la dimensione sessuata dell'individuo: quanto appena affermato si ricava dal fatto che il disegno di legge è formulato attorno al controverso concetto di *identità di genere*, elemento alla base della teoria gender, al quale i promotori hanno più volte ribadito di non voler rinunciare, malgrado le criticità emerse durante il confronto politico e messe in evidenza anche da autorevole dottrina.

Preme qui osservare che persino fra i sostenitori del Ddl 2005 vi sono state posizioni piuttosto critiche circa il riferimento all'*identità di genere*, termine considerato vago ed indeterminato («*identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere ... indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione*») e, in quanto tale, contrario a quelli che sono i principi di tassatività e sufficiente determinatezza alla base dell'ordinamento penale.

È plausibile ritenere che la genericità delle norme e la previsione della sanzione penale in caso di violazione, determinerebbero quale effetto quello di indurre le persone ad evitare di manifestare in pubblico il proprio pensiero sul tema della sessualità e su tutte le questioni ad esso relative.

Questioni – come ad esempio l’adozione da parte di coppie omosessuali, la maternità surrogata o l’educazione dei minori nelle scuole – che necessitano, invece, di un confronto aperto e rispettoso, a tutela della società e delle sue componenti più giovani, per evitare che, nell’assenza di dibattito pubblico, si radichino concezioni prive di fondamento scientifico e si impedisca di fatto la possibilità di aderire legittimamente a visioni della vita e dei rapporti umani diverse da quelle che si vorrebbe imporre attraverso l’esclusione del dialogo e del confronto.

Il Ddl 2005 – per la vaghezza dei termini e il ricorso allo strumento della sanzione penale – pone dunque in serio pericolo la libertà di manifestazione del pensiero e, favorendo di fatto l’imposizione di un pensiero unico, si pone altresì in contrasto con il fondamentale principio pluralistico, che costituisce l’architrave del carattere democratico del nostro ordinamento.

Non va inoltre dimenticato che i due presupposti – l’emergenza sociale e il vuoto normativo – su cui i sostenitori del Ddl 2005 hanno basato le proprie argomentazioni a sostegno della sua approvazione sono del tutto prive di fondamento:

- dai dati forniti dal Ministero dell’Interno attraverso l’OSCAD risulta in maniera palese come l’argomento dell’emergenza sociale sia artefatto e strumentale, in quanto le segnalazioni relative a crimini di odio pervenute negli ultimi anni riguardano principalmente la razza, l’etnia e la religione e soltanto in una percentuale minima riguardano l’orientamento sessuale, il che esclude che si possa parlare di “emergenza sociale”;
- dalla mera lettura del codice penale e dall’esame della giurisprudenza circa i reati commessi in relazione all’orientamento sessuale della vittima, risulta evidente che non vi sono neppure vuoti normativi, in quanto nel nostro ordinamento sono già sanzionate le offese, le percosse, le violenze ecc. commesse ai danni di qualunque persona, senza fare alcuna distinzione. Inoltre il codice penale prevede anche due aggravanti, ossia la minorata difesa e i motivi abietti e futili, che già trovano applicazione anche nei casi di reati commessi in relazione dell’orientamento sessuale della vittima.

Ne consegue che il Ddl 2005, per come è formulato, esclude – o comunque ostacola gravemente – il pubblico e legittimo confronto sociale sulle tematiche relative alla

sessualità umana, pretendendo di imporre – con il pretesto della lotta contro le discriminazioni – un pensiero unico e dominante.

## **2) Le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbero ogni ambito della vita sociale, compresa la scuola**

Quanto finora osservato porta a ritenere che, laddove il Ddl 2005 venisse approvato, vi sarebbero gravi ripercussioni sull'intera società, in quanto la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbe tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita sociale.

L'ambito maggiormente colpito – nonché quello più delicato perché riguarda anche i minori – sarebbe la scuola, ove la compressione della libertà di manifestazione del pensiero produrrebbe effetti negativi in termini di:

- **limitazione della libertà educativa dei genitori** (che nel manifestare contrarietà a certi insegnamenti o attività potrebbero essere ritenuti “*omofobi*”),
- **limitazione della libertà di insegnamento** (gli insegnanti che manifestassero opinioni contrarie alla teoria gender potrebbero essere accusati di discriminazione, con evidenti conseguenze sul piano professionale e giuridico),
- **grave pregiudizio per la formazione scolastica dei minori** (in quanto sarebbero privati di un ambiente aperto e pluralista e verrebbe fortemente limitata la capacità di critica e il confronto delle opinioni).

Del resto, l'interesse a diffondere la cultura gender nelle scuole è stata manifestata chiaramente dai sostenitori del Ddl 2005 nei vari dibattiti pubblici e si evince anche dall'art. 7 comma 3 dello stesso disegno di legge, che prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in «*cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile*» per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, ossia per la promozione della «*cultura del rispetto e dell'inclusione*» unicamente basata sul tema dell'*orientamento sessuale* e dell'*identità di genere*.

## **3) Brevi riflessioni sulle criticità dell'art. 7 del disegno di legge 2005**

L'art. 7 del Ddl 2005 prevede “*l'istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia*”, finalizzata alla promozione della «*cultura del rispetto e dell'inclusione*», limitatamente all'orientamento sessuale e

all'identità di genere. Le scuole di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dal combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo, sono chiamate ad organizzare «*cerimonie, incontri, e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1*».

- **Prima criticità: non c'è alcun riferimento alla disabilità.**

È piuttosto singolare riscontrare in un disegno di legge che formalmente intende introdurre “*misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*” una palese mancanza di attenzione verso una categoria che pretenderebbe di tutelare: non si comprende, infatti, per quale ragione la disabilità sia stata esclusa dalla Giornata nazionale e dalle relative cerimonie ed attività previste al comma 3 dell'art. 7.

Di certo la ragione non può rinvenirsi nel fatto che esiste già la Giornata internazionale delle persone con disabilità, posto che esiste già anche la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. A ben vedere, detta esclusione è del tutto priva di valide motivazioni e sembra piuttosto dovuta al fatto di voler concentrare l'attenzione unicamente sull'*orientamento sessuale* e l'*identità di genere*.

Del resto, durante il confronto in Commissione giustizia alla Camera la questione è stata sollevata ed è stato altresì proposto di istituire, semmai, una Giornata contro ogni forma di discriminazione. Come noto, questa proposta è stata rifiutata, a dimostrazione ulteriore che il vero interesse del Ddl 2005 non è tanto quello di prevenire e contrastare le discriminazioni, quanto piuttosto quello di diffondere la cultura che si basa sul concetto di *identità di genere*, impedendo – anche attraverso il timore della sanzione penale – la circolazione di opinioni contrarie.

Sta di fatto che quella esclusione determina delle conseguenze in relazione alle attività di cui al comma 3 dell'art.7: la disabilità, non rientrando fra gli obiettivi di cui al comma 1 e non essendo neppure contemplata nel titolo della Giornata nazionale, non potrà essere oggetto di promozione nell'ambito delle attività ed iniziative previste per la Giornata. Con riferimento alla scuola, questo significa, ad esempio, che gli insegnanti non potranno trattare in classe la tematica della disabilità, dovendo focalizzare l'attenzione esclusivamente sull'*orientamento sessuale* e sull'*identità di genere*, facendo peraltro attenzione a non manifestare pensieri contrari alla teoria gender perché questo – stante



l'incertezza terminologica del disegno di legge – potrebbe essere ritenuto discriminatorio e comportare accuse di omofobia.

- **Seconda criticità: il Ddl 2005 pretenderebbe di introdurre a scuola argomenti basati sull'identità di genere, ossia argomenti che esulano dalla competenza scolastica e che, nell'interesse dei minori, devono invece essere lasciati alla responsabilità educativa dei genitori.**

L'art. 7 comma 3 prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in attività il cui contenuto non è specificato ma è comunque ricavabile sia dal riferimento al comma 1, sia dall'esperienza che è già stata fatta in occasione dei numerosi tentativi operati da varie associazioni LGBT di introdurre la “cultura gender” nelle scuole, attraverso il coinvolgimento di studenti ed insegnanti in varie attività (es. spettacoli teatrali, visione di cartoni animati, lettura di favole, ascolto di testimonianze di esponenti del mondo LGBT ecc.). Come noto, i genitori hanno potuto impedire l'ingresso nelle scuole di attività basate sull'*identità di genere* e la *fluidità di genere* facendo valere il loro diritto fondamentale di scelta educativa, la cui rilevanza è stata ribadita anche dal MIUR con la circolare n. 0019534 del 20/11/2018, emanata proprio per impedire l'ingresso nelle scuole di insegnamenti o attività confliggenti con la libertà educativa delle famiglie.

Il coinvolgimento delle scuole – ossia dei bambini, degli adolescenti e degli insegnanti – previsto dall'art. 7 viola pertanto in modo palese il riparto di competenze fra la scuola e i genitori, secondo cui non compete alla scuola la trattazione di tematiche particolarmente sensibili come quelle relative alla sessualità.

Detto riparto di competenze si ricava dal combinato disposto degli artt. 30 e 34 della Costituzione.

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuta – dall'art. 30 cost. e dalle fonti internazionali – la responsabilità di provvedere all'educazione e all'istruzione della prole, con la conseguenza che compete in via esclusiva ai genitori la responsabilità di prendere decisioni che riguardano lo sviluppo psico-fisico dei figli. Ciò significa in ultima analisi che i genitori hanno l'autorità di decidere *come* e *quando* affrontare con i propri figli tematiche concernenti la sfera più intima.

Secondo l'art. 34 della Costituzione, *la scuola è aperta a tutti*. Per dare piena attuazione al disposto costituzionale è quindi necessario che lo Stato garantisca un'offerta formativa che non soltanto sia in grado di far acquisire ai minori le conoscenze necessarie

ma che sia anche fondata su valori condivisi. La scuola pubblica, per essere davvero *aperta a tutti*, deve essere una comunità accogliente e deve promuovere la partecipazione, il rispetto e il confronto, in modo da realizzare un ambiente dove gli studenti possano comprendere il valore della condivisione e della pacifica convivenza. Ne consegue che tematiche ideologiche e divisive non possono trovare ingresso nella scuola, in quanto andrebbero ad alterare gli equilibri e si porrebbero come ostacoli ad un'effettiva *apertura* secondo il disposto dell'art. 34 cost.

La scuola è quindi chiamata ad accogliere tutti, senza fare distinzioni e senza porre condizioni o limiti lesivi dei diritti fondamentali.

A tal proposito giova ricordare che l'art. 28 della Convenzione ONU del 1989, nel rispetto del diritto all'educazione dei minori, impone agli Stati di adottare *«ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano»*.

Coerentemente con questo principio, il MIUR, al fine di impedire nelle scuole lo svolgimento di attività o insegnamenti contrari alla competenza scolastica e al primato educativo dei genitori, nel 2018 ha ribadito che *«la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva»* (cfr. circolare MIUR prot. n. 0019534 del 20/11/2018).

Come è evidente, la scuola non può prevedere insegnamenti personalizzati per ciascuno studente. Pertanto, a garanzia dell'interesse e della dignità di ciascun minore e nello stesso tempo di tutti i minori coinvolti, deve proporre un'offerta formativa equilibrata, che possa soddisfare le esigenze educative di tutti e al contempo non escludere nessuno, neppure indirettamente.

Per tale ragione, ad esempio, il buon senso ha sempre consigliato di evitare a scuola messaggi politici: a scuola gli studenti devono apprendere quelli che sono i valori del nostro ordinamento, devono imparare a conoscere e rispettare i diritti fondamentali dell'uomo ma non devono essere orientati verso un partito piuttosto che un altro. Lo stesso vale per tutte le altre tematiche divisive che, in quanto tali, esulano dalla competenza della

scuola. Ne consegue che a scuola non possano essere svolte attività concernenti l'identità di genere.

**A tal ultimo proposito, giova considerare l'erroneità di quanto affermato dai sostenitori del Ddl 2005 a sostegno dell'introduzione nelle scuole di insegnamenti basati sull'identità di genere, secondo cui questi sarebbero finalizzati a contrastare fenomeni di bullismo legati all'orientamento sessuale delle vittime.**

**Si tratta di un'argomentazione del tutto pretestuosa, in quanto il contrasto al bullismo non passa di certo attraverso l'introduzione di insegnamenti divisivi e controversi sulla sessualità, bensì attraverso l'educazione di bambini ed adolescenti al rispetto di tutte le persone in ragione della loro dignità umana.**

A scuola, attraverso l'educazione civica, vengono trasmessi agli studenti i valori su cui si fonda la pacifica convivenza, viene insegnata l'importanza della solidarietà e viene spiegato il significato del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 cost.

Semmai, al fine di favorire lo sviluppo armonioso dei minori e al contempo contrastare il fenomeno del bullismo può essere utile introdurre nelle scuole *l'educazione dell'intelligenza emotiva*, come è stato proposto anche da due progetti di legge (Ddl 1635 del 3 dicembre 2019 e Pdl 2782 del 13 novembre 2020), in cui è stata messa in evidenza l'opportunità di offrire agli studenti strumenti volti a stimolare la capacità di comprensione degli altri, allo scopo di migliorare la qualità delle relazioni umane e contrastare efficacemente ogni fenomeno di bullismo.

La scuola è infatti chiamata a formare i minori in modo che questi possano acquisire tutte le competenze necessarie per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali a tutela dei minori, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle fonti internazionali, fra cui *in primis* la Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che nel preambolo pone in primo piano un presupposto fondamentale per la tutela dei diritti dei minori: occorre «*preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà*».

I minori, come è stato più volte ricordato anche dall'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno dunque il diritto di crescere in uno spirito di eguaglianza e

solidarietà, di essere liberi di esprimere la propria opinione con la certezza di essere ascoltati, di crescere in un ambiente sano e favorevole allo sviluppo armonioso e completo della personalità, nonché di ricevere assistenza e protezione dalle istituzioni e di essere protetti da ogni forma di violenza fisica o psicologica.

Infine, a fugare ogni possibile dubbio circa l'incompetenza della scuola a trattare tematiche relative all'identità di genere o all'orientamento sessuale è intervenuto anche il MIUR, che in maniera chiara ed incontrovertibile ha affermato che fra le tematiche estranee ai compiti e agli obiettivi della scuola vi è senz'altro quella relativa all'identità di genere: **il Ministero, nel precisare quali conoscenze vadano trasmesse a scuola ha affermato testualmente che fra queste «non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo» (cfr. Prot. n. 1972 del 15/09/2015).**

Proprio sulla base di questa circolare del MIUR, tra l'altro, di recente l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha dovuto ritirare un documento – intitolato “*Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere*” – che aveva diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio e che era stato da subito ritenuto illegittimo dalle associazioni a tutela dei minori. Le Linee guida avevano lo scopo di promuovere attività ed insegnamenti sulla varianza di genere, in palese contrasto con i principi sopra enunciati in materia di competenza scolastica.

**Ebbene, anche alla luce di quanto accaduto nel Lazio, è plausibile ritenere che, qualora il Ddl 2005 diventasse legge, sarebbe molto difficile per i genitori e gli insegnanti impedire l'ingresso di certe attività che già attualmente, in spregio ai principi esistenti, i sostenitori della cultura gender stanno tentando di imporre nelle scuole.**

Preme qui osservare che ai fini dell'inclusione di eventuali minori con varianza di genere, nell'interesse di tutti i minori coinvolti, la soluzione non può essere certo quella di introdurre nelle scuole insegnamenti controversi, bensì quella di attuare strategie che prevedano, da una parte, fra i compagni di classe, la promozione dell'inclusione attraverso il dialogo rispettoso ed il confronto e, dall'altra, il rafforzamento della collaborazione fra gli insegnanti e le singole famiglie interessate, in modo da individuare le situazioni di

disagio, valutare e comprenderne le cause e attuare interventi mirati volti ad offrire al minore gli strumenti necessari per affrontare il percorso scolastico serenamente.

- **Terza criticità: la previsione delle attività di cui all'art. 7 non tiene conto del rapporto di collaborazione scuola/famiglia e del primato educativo dei genitori.**

La scuola e i genitori sono chiamati a formare i minori e garantire loro il fondamentale diritto all'educazione e all'istruzione: si tratta di soggetti che hanno competenze diverse e che, nel reciproco rispetto dei ruoli, devono collaborare nell'interesse dei minori.

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuto il diritto-dovere di educare ed istruire i figli, mentre alla scuola compete un ruolo di supporto, tanto che i genitori potrebbero anche legittimamente decidere, nel rispetto della normativa prevista, di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli (c.d. *educazione parentale*).

Inoltre, le fonti internazionali riconoscono espressamente il primato educativo dei genitori (cfr. art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: «*I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli*»), in virtù del quale, come si è visto, ci sono tematiche che esulano dalla competenza scolastica, in quanto rientrano nella sfera educativa di esclusiva competenza dei genitori.

Come affermato dal MIUR nella circolare del 22/11/2012 (prot. n. 0003214), avente ad oggetto la trasmissione delle Linee di indirizzo sulla corresponsabilità educativa, occorre dare rilievo alla collaborazione educativa tra scuola e famiglia, che è «*fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze*» ed è necessaria per «*offrire ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno*».

Nelle Linee di indirizzo del 2012 sulla corresponsabilità, il MIUR sottolinea che genitori ed insegnanti hanno ruoli diversi e che la corresponsabilità si basa proprio sul reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli, nonché sulla *condivisione dei valori*: quest'ultimo elemento conferma ulteriormente la necessità, soprattutto nell'interesse dei minori, di evitare che nella scuola siano trattati argomenti divisivi e controversi.

Che sull'identità di genere vi sia contrasto e divisione è evidente, come è emerso dal dibattito politico e sociale sul tema e come è emerso dalle recenti reazioni circa il documento sulla varianza di genere diramato dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio cui sopra si è fatto cenno.

Introdurre tematiche divisive e prive peraltro di fondamento scientifico avrebbe senz'altro delle ripercussioni negative sul rapporto scuola/famiglia e, prima ancora, andrebbe a violare il diritto fondamentale dei genitori di educare liberamente i propri figli.

Giova a tal proposito considerare che quelle attività di cui all'art. 7, proprio in quanto giustificate dalla preparazione alla Giornata nazionale, troverebbero una legittimazione all'interno delle scuole, con la conseguenza che i genitori non potrebbero neppure più invocare il consenso informato (oltre ai limiti della libertà di manifestazione del pensiero che già di per sé determinerebbero una compressione della libertà educativa dei genitori, come sopra si è detto).

- **Quarta criticità: gli insegnanti sarebbero costretti a partecipare alle attività di cui all'art. 7, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull'argomento.**

L'introduzione nelle scuole di tematiche divisive e prive di fondamento scientifico contrasta altresì con la libertà di insegnamento riconosciuta ai docenti dall'art. 33 Cost. – l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento –, che trova la propria *ratio* nell'esigenza di garantire i docenti da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato al fine di salvaguardare il pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali.

La libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è funzionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all'istruzione e di conseguenza allo sviluppo democratico della società: l'insegnamento deve essere libero, perché solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiettivi di formazione integrale dei minori.

Il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente quello di trasmettere agli studenti delle "informazioni" nei vari campi del sapere: l'insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all'acquisizione della capacità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale.

- **Quinta criticità: introdurre nella scuola insegnamenti divisivi e controversi è senz'altro contrario ai principi posti a tutela dei minori, i quali vanno tutelati da insegnamenti anche solo potenzialmente dannosi per il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.**

Un insegnamento che crea confusione e che induce bambini ed adolescenti a credere che possano bloccare senza problemi il loro sviluppo sessuale in attesa di decidere a quale genere appartenere, che parla loro di “*fluidità di genere*” (concetto che si ricava dall’art. 1 lettera d del Ddl 2005) può forse dirsi che concorra al sano ed equilibrato sviluppo dei minori?

Certamente no, come è possibile dedurre dalle esperienze di altri Paesi, fra cui il Regno Unito, dove negli ultimi anni sono stati introdotti nei programmi ministeriali insegnamenti basati sull’identità di genere, con la conseguenza che si è assistito ad un progressivo aumento esponenziale di transizioni di genere fra i minori (anche di età compresa fra i dieci e gli undici anni): un fenomeno che ha destato molta preoccupazione nella società e soprattutto fra i genitori, tanto che il Ministero dell’istruzione ha sentito l’esigenza di emanare, nello scorso mese di settembre, delle Linee guida in cui ha precisato che è sbagliato ritenere che un minore possa appartenere ad un sesso diverso in base alle preferenze da lui manifestate. Il Ministero dell’istruzione inglese è dovuto intervenire perché quelle numerose transizioni di genere sono state messe in correlazione proprio con i messaggi trasmessi, nelle scuole, a bambini ed adolescenti circa la *fluidità del genere*: nel corso delle lezioni sull’identità di genere i minori possono infatti essere indotti a dubitare del loro sesso, può essere loro insinuato il dubbio che potrebbero stare in un corpo diverso da quello che biologicamente appare e che se hanno qualche perplessità possono anche bloccare il proprio sviluppo sessuale ricorrendo a trattamenti ormonali. Si tratta di messaggi molto pericolosi, che possono creare grave confusione nei minori, in particolare in quelli più fragili, che in misura maggiore rispetto agli altri possono essere disorientati, messi a disagio da certi discorsi e trovarsi in uno stato di sofferenza.

Alla luce dell’art. 7 del Ddl 2005 è inoltre opportuno domandarsi se un insegnamento basato su una teoria priva di fondamento scientifico, che si discosta dal dato biologico pretendendo di convincere che la distinzione sessuale dell’essere umano sia una mera costruzione sociale – perché a questo si allude quando si parla di *identità di genere* – possa o meno dirsi rispettoso del superiore interesse dei minori a ricevere un’istruzione di qualità.

La risposta è certamente negativa, in quanto la qualità dell’istruzione si misura in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti, fra i quali si annoverano il pieno ed

armonioso sviluppo della personalità del minore, il senso della sua dignità e la capacità di critica.

Come affermato nella Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: *«per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale»*. L'Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che *«è a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa»* e pertanto gli Stati hanno l'obbligo di rispettare *«il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche»*.

#### **4) Conclusioni: a tutela di genitori, insegnanti e minori non sarebbe comunque sufficiente modificare o eliminare l'art. 7 del Ddl 2005**

Le previsioni di cui all'art. 7 del Ddl 2005 si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di educazione e formazione dei minori, nonché in materia di libertà di educazione dei genitori e di insegnamento dei docenti, per le ragioni di cui si è detto.

Tuttavia, per come è formulato il disegno di legge si ritiene che non sarebbe comunque sufficiente – a tutela di minori, genitori ed insegnanti – modificare il contenuto dell'art. 7.

Gli altri articoli che compongono il testo, infatti, potrebbero comunque operare anche in ambito scolastico indipendentemente dall'art. 7, determinando non soltanto la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero di cui si è detto ma anche l'introduzione di attività o insegnamenti gender nelle scuole: laddove infatti venisse manifestata opposizione a detta introduzione da parte di genitori, dirigenti scolastici o insegnanti – come è stato fatto finora – questi potrebbero essere accusati di discriminazione e denunciati.

Inoltre i docenti non sarebbero più liberi di insegnare certe materie, in quanto laddove affermassero pensieri contrari alla teoria gender – come ad esempio la differenza biologica fra uomo e donna presente fin dalla nascita e insita nel DNA – potrebbero essere



accusati di discriminazione, rischiare un procedimento penale e persino l'applicazione di una sanzione, dal momento che il disegno di legge non chiarisce cosa sia lecito e cosa non lo sia. La libertà di insegnamento verrebbe così svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell'autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente.

È evidente che di fronte al rischio di subire lo stigma sociale di “*omofobo*” se non addirittura di essere denunciato e sanzionato, la maggior parte delle persone “*per quieto vivere*” mortificherebbe la propria libertà evitando di manifestare in pubblico le proprie opinioni.

Le limitazioni subite da genitori e insegnanti alle loro rispettive libertà e il timore da ambo le parti di esprimere liberamente il proprio pensiero per le ragioni sopra rappresentate potrebbero dunque condizionare negativamente il rapporto di collaborazione scuola/famiglia, rendendolo più formale e distaccato.

Tutto ciò avrebbe delle ricadute anche sulla formazione dei minori in termini di impoverimento sotto il profilo culturale, relazionale e valoriale. Oltre ovviamente ai pregiudizi che i minori potrebbero subire in seguito all'introduzione di insegnamenti basati sull'identità di genere che, come si è precisato, potrebbero entrare nelle scuole anche a prescindere dall'art. 7, attraverso l'applicazione delle altre norme.